

SOMMARIO

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 31 agosto 2020, n. Z00057

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Individuazione di professionalità sanitarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio. Pag. 3

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 31 agosto 2020, n. Z00057

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Individuazione di professionalità sanitarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio.

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Individuazione di professionalità sanitarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e del del 30 gennaio 2020;

VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 9 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 recante: “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

VISTO il Decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 di adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;

VISTA la D.G.R. 472 del 20 luglio 2020 relativa all'estensione del ricorso ai test sierologici per indagini di sieroprevalenza di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 209/2020 all'interno delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), paritarie e non, dei servizi educativi per l'infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e non;

VISTO il Decreto ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione: “Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19”;

VISTA la DGR n. 413 del 30 giugno 2020 recante “Modifica DGR 315/2014 - Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti. Approvazione dell'Allegato 1 - Calendario scolastico anno 2020/2021”.

VISTA l'Ordinanza n. Z00056 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che dispone che a decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentiti i Servizi educativi per l'infanzia (0 -36 mesi);

VISTA la DGR n. 728 dell'8 ottobre 2019 recente “Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni "Indirizzi di policy integrate sulla Scuola che promuove Salute" (Rep. Atti n.2/CSR del 17 gennaio 2019) e disposizioni relative all'istituzione del Gruppo tecnico regionale "Scuole che promuovono Salute nel Lazio”;

VISTO il documento Rapporto ISS Covid-19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” in corso di recepimento con delibera di giunta regionale;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità per il contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l’avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica, migliorando la capacità dei sistemi di prevenzione nell’identificare rapidamente i focolai, isolare i casi e applicare misure di quarantena ai contatti dei casi;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio moderato”, in relazione al registrato aumento dei contagi;

RITENUTO OPPORTUNO, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio nazionale e regionale definire procedure specifiche per fronteggiare l’emergenza e per l’approntamento di misure di intervento ai fini della gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. l’attivazione immediata, da parte delle ASL, delle procedure per la ricerca di professionalità sanitarie (medici, infermieri, assistenti sanitari) da dedicare alle attività di prevenzione e controllo dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’ISS. Tali professionalità potranno essere acquisite anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e anche attraverso il previo utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali già in corso di espletamento. In caso di nuove procedure, le stesse dovranno essere aperte anche a laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’ordine non in possesso della specializzazione secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale attualmente vigente. L’elenco dei candidati, sulla scorta del fabbisogno rilevato, dovrà essere disponibile entro il 30 settembre 2020.
2. alla Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria la definizione del modello organizzativo per l’attuazione degli interventi, le linee guida operative e la definizione dei criteri per stabilire il numero di professionisti sanitari da impiegare presso ciascuna ASL.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti